

Cass, sez. V, 21.05.201, n. 12472

FATTO E DIRITTO

Il Collegio,

letto il ricorso proposto dall' Agenzia delle Entrate per la Cassazione della sentenza n. ... del ... della Commissione Regionale della ..., che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva in parte accolto il ricorso proposto da ... per l'annullamento dell'avviso di accertamento che, per la nullità 1994, elevava il reddito della snc ..., di cui la ricorrente era socia nella misura del 75%, relativamente alla parte del provvedimento irrogativa delle sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e la mancata tenuta delle scritture contabili, ritenendo il giudice di secondo grado che la ricorrente andasse esente da responsabilità per avere affidato il settore amministrativo e fiscale della società a un commercialista, suo ex coniuge;

vista la relazione redatta ai sensi dell'art.380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:

- " il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 1 d.lgs. n.474 del 1997, dell'art.5 d.lgs. n. 472 del 1997, degli artt.2727-2729 cod. civ. e dei principi generali in materia di colpa e di omissione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la ricorrente non responsabile delle sanzioni per il solo fatto di avere affidato gli adempimenti fiscali ad un commercialista suo ex coniuge, senza considerare che, ai fini della suddetta responsabilità, è sufficiente la colpa e che nel caso di specie essa era ravvisabile per avere la ricorrente ommesso ogni controllo sulla effettiva esecuzione da parte del soggetto incaricato dei predetti adempimenti fiscali”;

- il motivo appare fondato. tenuto conto che, come questa Corte ha già affermato, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento

sanzionato. condotta che non deve essere necessariamente dolosa. sanzionando la legge anche la mera negligenza (Cass. n. 22890 del 2006). e che, con riferimento al caso di specie. appare condivisibile l'assunto dell'Ufficio secondo cui gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto;

- "il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione, appare inammissibile, in quanto formulato in modo non conforme alla prescrizione dell'art.366 bis. comma 2, cod. proc. civ. - applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (art.27, comma 2. d.lgs. n.40 del 2006) - la quale, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.20603 dell' I. 10. 2007 (poi confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n.4309 del 2008), impone al ricorrente che denunci il difetto di motivazione della decisione impugnata l'onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un " quid " rispetto all'illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità”;

– “il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt.15, 52, 53 e 54 d.lgs. u.546 del 1992 per avere il giudice di appello riformato, in mancanza di appello incidentale della controparte, la statuizione del giudice di primo grado che dichiarava compensate le relative spese di giudizio. condannando l'Agenzia ai loro pagamento, appare fondato per violazione

del principio devolutivo, atteso che la statuizione della sentenza appellata concernente la compensazione delle spese poteva essere riformata soltanto a seguito di impugnazione sul punto della parte interessata, che nella specie è mancata non essendosi la contribuente nemmeno costituita nel giudizio di secondo grado”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni e notificata alla parte ricorrente:

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise;

che, pertanto, il ricorso va accolto con riguardo al primo ed al terzo motivo, inammissibile il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della ..., che provvederà alla liquidazione delle spese di lite e si adeguerà, nel decidere la controversia, al seguente principio di diritto: “poiché ai sensi dell'art. 5 del dlgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 la violazione delle norme tributarie suscettibile di sanzione da parte della legge richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa, il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l'omessa tenuta delle scritture obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione. prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese. ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della